

VENETO 
AGRICOLTURA 

**FLOR
MART**

WWW.FLORMART.IT

STATI GENERALI dei BOSCHI DI PIANURA

2018: un anno dalla Carta di Sandrigo



MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

Ore 15.00 - Sala mirtus - Padiglione 11

FLORMART - PADOVA

Aspetti giuridici e fiscali

Avv. Nicola Cera – Studio Legale Peron Cera e soci

Dott. Antonio Vesco – Vesco Giaretta Group

Avv. Nicola Cera

LA FONDAZIONE - INTRODUZIONE

- La fondazione (artt. 15 e ss c.c.) è creata dalla persona **fisica o giuridica** (fondatore) che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d'uno e possono essere persone fisiche, società, o Enti Pubblici
- Fondazione **operativa** (operating foundation) e Fondazione di erogazione (grantmaking foundation)
- La **costituzione** della Fondazione

LA FONDAZIONE

- Lo **scopo** della Fondazione
- Il **riconoscimento** della Fondazione
- L'**amministrazione** della Fondazione
- La **personalità giuridica** della Fondazione

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- La **Fondazione di Partecipazione** e le differenze con la figura tradizionale:
 - - il **distacco** dell'ente dal fondatore
 - - le **adesioni** successive dei conferenti
 - - la formazione progressiva del **patrimonio**
 - - l'**apporto** di qualsiasi natura

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ASPETTI FISCALI

- Le fondazioni di partecipazione hanno, **al sussistere di specifici requisiti**, la possibilità di acquisire la qualifica di ONLUS, fruendo della relativa disciplina fiscale.



- ART. 10, COMMA 1, D.LGS. N. 460/1997
- «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, **le fondazioni**, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.»

REQUISITI:

1. **Svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla lettera a), comma 1, dell'art. 10** (assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);
2. **Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;**
3. **Divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali;**
4. **Obbligo di destinazione di utili e avanzi di gestione alle attività istituzionali o connesse;**
5. **Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;**
6. **Previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e dal divieto di temporaneità dello stesso;**
7. **Obbligo di utilizzare, nella denominazione**, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «Onlus»;
8. **Obbligo**, in caso di scioglimento, **di devoluzione del patrimonio ad altre Onlus**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662/1996 (cioè l'Agenzia per le Onlus).

- In particolare, **l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004** ha chiarito che non sussistono ostacoli verso il fatto che una fondazione, costituitasi con gli apporti non esclusivi di un ente pubblico, possa legittimamente assumere la qualifica di ONLUS, godendo delle relative agevolazioni fiscali.



- Pertanto, una fondazione costituitasi anche con gli apporti di un ente pubblico (o più in generale, di un ente «escluso» ai sensi dell’art. 10, comma 10, D.lgs. N. 460/97) non possa essere attribuita in nessuna misura «natura pubblica» o, meno che mai, «commerciale» e che, conseguentemente, tale ente, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997, debba essere ammesso a godere della qualifica di Onlus e dei relativi benefici fiscali.

- Inoltre, la particolare qualifica soggettiva delle fondazioni di partecipazione, **consente alle stesse di fruire del regime fiscale delle associazioni, ex art. 148 TUIR**



- riveste un grande rilievo dal momento che consente di annoverare eccezionalmente come **non** commerciali tutte le prestazioni di servizio specifiche (purché attuative di fini istituzionali) rese dall'ente in favore degli associati anche dietro pagamento di corrispettivi, con la conseguente esenzione dall'imposta IRES.
- In ambito **IVA** le prestazioni sono soggette alle regole ordinarie del DPR 633/72.

- **Modifiche in arrivo nel 2019**



- «Chi oggi ha la qualifica di Onlus - non ha nulla da temere con il passaggio al Registro unico: tutte le provvidenze di tipo fiscale previste dal 1997 rimangono, anzi sono potenziate»

- *Il Sole 24 Ore, marzo 2018*

